



L'ORDINANZA MARTINI

di Cesare Bonasegale

Dopo numerose dichiarazioni e interviste alla stampa e alla TV, è stata pubblicata l'Ordinanza dell'On. Francesca Martini che alle problematiche concernenti i cani dedica grande impegno.

La lungamente annunciata Ordinanza Ministeriale "concernente la tutela dell'incolumità Pubblica dall'aggressione dei cani" firmata dal Sottosegretario del Ministero della Salute On. Francesca Martini ha visto la luce ai primi di marzo. La stampa quotidiana le ha dedicato spazio, con però una lettura priva di significativi commenti che coinvolgono i cinofili attivi.

Per non annoiare oltre misura il lettore, su queste pagine mi limiterò a riportare stralci del testo di alcuni articoli e la sintesi dei contenuti di altri.

I testi in corsivo sono ripresi letteralmente dall'Ordinanza. All'interno delle cornici rosse sono i miei commenti.

Vi risparmio la pagina di introduzione all'Ordinanza il cui unico contenuto significativo è la "eliminazione dell'allegato A (leggi lista delle razze pericolose) in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;

A questo riguardo mi dicono sia già stato inoltrato ricorso da parte dell'Unione Consumatori, secondo cui la pericolosità di un Mastino è maggiore di quella di un Terrier.

Altro contenuto significativo dell'introduzione è la conferma che *l'uso del collare di tipo elettrico, quale congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza, rientra nella previsione di cui all'articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali, ora art. 544 ter;*"

Art. 1

1. e 2.

Si ribadisce che il proprietario e/o il detentore sono sem-

pre responsabili civilmente e penalmente del benessere e del controllo dell'animale e rispondono dei danni da esso provocati.

3. *Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:*

- a. *utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;*
- b. *portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;*
- c. *affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente*

►► Ad integrazione del comma 3a. e 3b. rimando il lettore all'Art. 5 comma 3 di pagina 3 in cui è previsto che "le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni".

E i cani da caccia?.

Dobbiamo andare a caccia coi cani al guinzaglio? Stando all'Ordinanza, la dispensa dall'obbligo del guinzaglio per i cani durante l'esercizio della caccia deve venire dai Comuni o dalle Regioni!!!.

- d. *acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;*
- e. *assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.*

►► Al comma 3 d. nulla si dice su quale sia la fonte a cui deve attingere chi acquisisce un cane per assumere le informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche e sulle norme in vigore. La fonte logica dovrebbe essere l'Allevatore, che però – appartenendo ad una categoria rappresentata dall'ENCI – non appare mai nell'Ordinanza.

Evidentemente per il Vice Ministro Martini l'ENCI è un Ente fantasma che in nessun articolo dell'Ordinanza viene neppure casualmente citato.

Ciò è molto grave!

4. *Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.*

►► Tra coloro che rilasciano il “patentino” una volta ancora l'ENCI è completamente ignorato! Si chiamano in causa i Veterinari – che professionalmente non hanno alcuna competenza su come si educa un cane – e le Associazioni di protezione animali che, malgrado le lodevoli iniziative di cui sono protagoniste, non mi risulta abbiano un ruolo professionale in materia di addestramento. Per fare un confronto, è come se incaricassero i pediatri di insegnare la grammatica ai nostri figli o se si chiedesse alla Croce Rossa di tener lezioni di geografia.

►► I facoltativi destinatari del “patentino” dovrebbero essere tutti gli italiani che hanno un cane, ovvero i membri di circa sei milioni di famiglie. Sono curioso di conoscere quali saranno le mega-strutture in grado di fornire un servizio di così ampie proporzioni.

5. *Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di **cani impegnativi**. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'Anagrafe canina regionale, decidono nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.*

►► Si introduce il concetto di “**cani impegnativi**” (ovvero un modo creativo di chiamare i cani pericolosi) per i quali il “**patentino**” è **obbligatorio**. Spetta ai Comuni (in collaborazione con i locali Servizi Veterinari) stabilire quali sono i proprietari (di “cani impegnativi”) ai quali è fatto obbligo di prendere il paten-

tino. Come dire cioè che la lista delle razze pericolose è stata fatta uscire dalla porta per farla rientrare dalla finestra, con l'aggiuntiva complicazione che magari un Bull Terrier è considerato “impegnativo” nel Comune di Milano, ma non nel limitrofo Comune di Monza che dista pochi chilometri.

6 *Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane*

7 *Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.*

8 *Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.*

►► Non so se gli estensori dell'Ordinanza hanno idea di cosa vuol dire insegnare ad educare e controllare un “cane impegnativo”, ma posso assicurare che non si tratta di un compito né breve né facile e che comporta un impegno di mesi (anche perché nella migliore delle ipotesi la frequenza ai corsi può essere solo il sabato e/o la domenica). A meno che i “*percorsi formativi*” siano una burletta con il prevalente scopo di fornire una formale certificazione a pagamento.

Il comma 6 dice che le spese del corso sono a carico del proprietario, senza però fornire alcuna indicazione del costo. Del resto è stato così anche quando il Ministero della Salute ha stabilito l'obbligo che l'impianto del microchip fosse fatto da un veterinario, col risultato che spesso ci vengono fatti pagare 30 o 40 Euro per un intervento che necessita un livello di professionalità pressoché nullo. Il “patentino” potrebbe essere la stessa storia, con imperitura gratitudine dei veterinari all'Onorevole Francesca Martini.

Art. 2

Non vengono introdotte novità rispetto all'Ordinanza dell'anno scorso e sono ribaditi i divieti di addestramento di cani che ne esalti l'aggressività, il doping, il taglio delle corde vocali, delle orecchie e delle code (salvo per le razze per le quali il taglio della coda è previsto dallo standard della FCI). Chi porta a spasso il cane in città deve essere munito del necessario per la raccolta delle feci.

►► Resta la spada di Damocle dell'*emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia di taglio della coda.*

Art. 3

1. *Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.*
2. *I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.*
3. *I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.*
4. *I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.*

Art. 4.

Stabilisce che i cani iscritti nel Registro di cui al comma 3 dell'Articolo 3 non possono essere detenuti da delinquenti abituali o da persone condannate per reati contro il patrimonio punibili con più di due anni di detenzione, o da minori di 18 anni, o da interdetti o da inabili per infermità di mente.

Art. 5.

1. *La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.*
2. *Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all'articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.*
3. *Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.*

▶▶I commenti sulla mancata esenzione dell'obbligo del guinzaglio per i cani in esercizio di caccia sono già stati espressi a pagina 1.

Art. 6

1. *Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.*

Art 7

1. *La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.*

▶▶A differenza delle precedenti Ordinanze che avevano durata di 12 mesi, questa dura due anni.

In sintesi l'Ordinanza prevede:

▶▶Chi acquisisce un cane deve essere informato sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche. Non si dice chi deve fornire queste informazioni.

▶▶Il guinzaglio è sempre obbligatorio per tutti i cani (anche quando vanno a caccia?).

▶▶La museruola deve sempre essere a disposizione.

▶▶Eliminazione dell'elenco delle razze pericolose definito dal Ministero, sostituito da quello dei "cani impegnativi" identificati a discrezione dei Comuni.

▶▶Facoltativi corsi formativi per il rilascio di un "patentino" ai proprietari dei cani; i corsi verranno

tenuti da non si sa ancor bene chi, e coinvolgeranno certamente i Veterinari; in tutto ciò l'ENCI è escluso.

▶▶Il "patentino" sarà invece obbligatorio per i proprietari dei "cani impegnativi", così definiti dai singoli Comuni.

▶▶Viene istituito un registro in cui vengono iscritti i soggetti la cui pericolosità è stata accertata per precedenti casi di aggressività.

Null'altro.

Questa è l'Ordinanza sulla bontà della quale giudicate voi!